

INFORMATICA

STAMPA

LS 8 febbraio 1948 n. 47

La l. 8 febbraio 1948 n. 47 (legge sulla stampa) è direttamente applicabile soltanto alle pubblicazioni realizzate su supporto cartaceo, e non anche a quelle effettuate tramite le moderne tecniche telematiche cui può essere estesa solo in via analogica.

Tribunale Napoli, 18 marzo 1997

Soc. Internet Global Report

Dir. e giur. 1997, 186 nota (CATALANO)

STAMPA

Stampa periodica

Un periodico realizzato mediante l'impiego delle tecniche telematiche "on line" può essere registrato solo se stampato anche su supporto cartaceo.

Tribunale Napoli, 18 marzo 1997

Alvano

Foro it. 1997, I,2307

Dir. industriale 1997, 718 nota (ANTONELLI, MONTINI)

LS 8 febbraio 1948 n. 47 art. 1

Definizione di stampa o stampato.

Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

LS 5 agosto 1981 n. 416 art. 11

Registro nazionale della stampa.

E' istituito il registro nazionale della stampa, la cui tenuta è affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell'editoria.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa gli editori di:

- 1) giornali quotidiani;
- 2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'art. 18;
- 3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'art. 18.

I soggetti di cui al secondo comma, all'atto della richiesta dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa, devono depositare:

a) una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale ed il domicilio della persona fisica o giuridica che ha la proprietà della testata edita, nonché di chi esercita l'attività editoriale relativa alla pubblicazione di tale testata;

b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso in cui l'impresa proprietaria della testata o l'impresa editrice siano costituite in forma di società;

c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione.

Sono altresì soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicità. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:

a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attività imprenditoriale;

b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una società;

c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite.

Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al terzo e quarto comma devono essere comunicate al servizio dell'editoria, entro trenta giorni.

Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non chiedano l'iscrizione al registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa è disposta d'ufficio dal servizio dell'editoria, che ne dà immediata comunicazione al Garante.

Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo comma del presente articolo copia del registro di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'art. 6 della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni del presente articolo.

Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto comma hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano o servono e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente.

L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile.

Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro istituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Va senz'altro ordinata la registrazione, nell'apposito registro tenuto dalla cancelleria, del periodico, avente testata Internet Global Reporter, atteso che con la puntualizzazione operata dal richiedente secondo la quale il «giornale» (poi rettificato in «periodico») «sarebbe stato stampato anche su supporto cartaceo», non può negarsi che si verta nell'ambito del concetto di «stampato» come definita dall'art. 1 l. 8 febbraio 1948 n. 47, in applicazione del criterio ontologico («tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici») e teleologico («in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione»).

La proprietà individuale della testata in predicato, proprietà convergente con la titolarità dell'impresa esercente l'impresa editrice, si appalesa del tutto conforme al disposto dell'art. 1 l. 5 agosto 1981 n. 416.

La direzione del periodico, affidata ad un giornalista iscritto nell'elenco dei «pubblicisti», risulta rispondente al dettato dell'art. 46, 2° comma, l. 3 febbraio 1963 n. 69 (in G.U. 20 febbraio 1963, n. 49).

La competenza per territorio dell'adito giudice è assicurata dal fatto che nel circondario del Tribunale di Napoli è compresa la località di pubblicazione, intendendosi per quest'ultima la località nella quale il periodico ha gli organi redazionali e non quella in cui materialmente ne viene effettuata la stampa.

Per completezza espositiva, risultando l'originaria richiesta di registrazione di un giornale on line, da pubblicarsi sulla «rete Internet», superata dalle integrazioni del 4 e 12 marzo 1997, va osservato che la contemporanea presenza dei criteri ontologico e teleologico, prevista dall'art. 1 l. 47/48 esclude una diretta applicabilità della stessa alle pubblicazioni realizzabili esclusivamente mediante l'impiego delle moderne tecniche telematiche.

Né un'espressa previsione delle pubblicazioni on line è contenuta nella disciplina propria del «registro nazionale della stampa» (art. 11 l. 416/81).

Ove si volesse porre l'accento, ai fini dell'obbligo di registrazione, sulla finalità di diffusione di notizie, piuttosto che sul sistema di veicolazione delle stesse e cioè sullo strumento telematico (che rende acquisibile da una pluralità di utenti il dato

TRIBUNALE DI NAPOLI; decreto 18 marzo 1997; Giud. CA-PASSO; Alvano.

Stampa ed editoria — Internet — Rivista «on line» — Registrazione (L. 8 febbraio 1948 n. 47, disposizioni sulla stampa, art. 1, 5; l. 5 agosto 1981 n. 416, disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, art. 11).

Un periodico realizzato mediante l'impiego delle tecniche telematiche «on line» può essere registrato solo se stampato anche su supporto cartaceo. (1)

(1) Non constano precedenti in termini.

La giurisprudenza muove i primi passi, non senza difficoltà, nel campo dell'editoria elettronica; e, nel rispetto delle migliori tradizioni, tasta con molta cautela il terreno, senza «mollare» il sicuro appiglio dell'interpretazione letterale della legislazione sulla stampa.

Nel caso di specie, la «Internet Global Report» (rivista periodica pubblicata *on line*) ottiene la registrazione, ai sensi dell'art. 11 della legge sulla editoria, solo dopo aver manifestato la volontà di stampare la rivista anche su supporto cartaceo. Ciò in quanto il giudice esclude la registrazione della rivista telematica se l'editore non adotta alcuna delle metodologie di stampa previste dall'art. 1 l. 8 febbraio 1948 n. 47 (che indica espressamente le «riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici» e tace, a ragione della sua vetustà, su altre forme di trasmissione della informazione).

Il ricorso all'interpretazione letterale della legge è stato contrastato dalla Cassazione (sent. 12 ottobre 1982, Clemenzi, *Foro it.*, Rep. 1984, voce *Radiotelevisione*, n. 84), che pronunciandosi su un argomento assai vicino (registrazione di notiziari televisivi locali, trasmessi via etere), sosteneva: «secondo un fondamentale principio ermeneutico, la norma giuridica al momento stesso della sua entrata in vigore si oggettivizza estraniandosi dai fatti contingenti e dalle vicende che hanno preceduto la sua emanazione; cosicché, essa va interpretata facendo riferimento alla situazione esistente al momento della sua applicazione; tale operazione interpretativa non è né analogica né estensiva, perché una nuova fattispecie rientra direttamente nella previsione della norma, considerata nel suo significato letterale e logico».

Invero, l'applicazione rigidamente letterale della norma corre il rischio, da una parte, di creare una 'zona franca', molto pericolosa in un campo in cui l'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione, sia trasformando radicalmente i costumi sociali e le modalità di lavoro e introducendo nuovi e più complessi rapporti giuridici legati alla ricerca, circolazione e diffusione dei dati (per alcuni spunti di riflessione v. TALAMO, *Europa 1996: verso un nuovo regime giuridico dei sistemi di telecomunicazione*, in *Informatica e dir.*, 1996, fasc. 1, 148; FABIANI, *La tutela delle opere dell'ingegno nell'informatica e nel multimediale, ruoli e controlli della Siae*, in *Dir. d'autore*, 1996, 367; FROSINI, *Telematica e informatica giuridica*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1992, XLIV, 60), dall'altra, di violare l'art. 3 Cost., dal momento che la legge sulla stampa introdurrebbe un regime differenziato di tutela, a seconda che oggetto della stessa siano giornali e televisione o altri sistemi di diffusione o comunicazione (cfr. PROTERRI, *Il giornalismo nella giurisprudenza*, Padova, 1979, 609).

Infine, il concorso della tecnologia digitale con il concetto di globalizzazione dell'informazione mette in crisi le regole tradizionali della territorialità della legge applicabile, come rileva il giudicante, che eccipisce la sua incompetenza per territorio, dal momento che il sito Internet si trova negli Usa. Per qualche riferimento, CERINA, *Satellite e Internet: superamento del principio di territorialità*, in *Dir. ind.*, 1996, 512; BARIATTI, *Internet e il diritto internazionale privato: aspetti relativi al diritto d'autore*, in *Annali it. dir. autore*, 1996, 59; SCHONNBERG,

impresso nel sistema informativo attraverso l'interrogazione *on line*), si dovrebbe unicamente far ricorso all'applicazione analogica con salvezza in ogni caso delle norme di rilievo penale (v. art. 57 c.p.; art. 16 l. 47/48). Analogia che la dottrina non aveva escluso quanto alle testate giornalistiche televisive, prima dell'entrata in vigore della l. 6 agosto 1990 n. 223 (v. art. 10, 1° comma, come modificato dal d.leg. 581/93 proibitivo delle sponsorizzazioni dei notiziari televisivi di carattere politico, economico e finanziario). È giova rammentare che anche in tal caso non è configurabile la responsabilità ex art. 57 c.p. del direttore di testata radiotelevisiva (Trib. Roma 20 marzo 1993, *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Stampa ed editoria*, n. 30).

Va piuttosto rilevata la carenza di specifici referenti normativi sia di genesi nazionale che comunitaria relativi ad «Internet» intesa quest'ultima come sistema internazionale che mette in relazione tra loro piccole e grandi reti telematiche. Ora si tenga presente che il «sito» rappresenta lo spazio messo a disposizione dell'utente sul sistema predetto e che nel caso di specie il sito indicato dell'istante trovava negli Usa, sicché andrebbe comunque esclusa la giurisdizione *ratione loci* dell'adito tribunale.

Ed invero in relazione al sistema di veicolazione telematica il sito rappresentando in definitiva il luogo dal quale viene immessa nella rete il dato destinato ad essere conosciuto, mercé interrogazione, da una pluralità di soggetti, dovrebbe sostanzialmente il luogo della pubblicazione.

Per le suesposte considerazioni l'istanza, come primariamente formulata, afferente alla pubblicazione sulla rete Internet di un giornale *on line* andava disattesa.

La legge applicabile nel caso di trasmissione transfrontaliera «on line», in BRICOLANI (a cura di), *La creatività in Europa e la sfida digitale*, Milano, 1996, 67; FABIANI, *La tutela delle opere dell'ingegno nell'«happening» globale della informazione*, in *Dir. autore*, 1996, 455, che denuncia la necessità di «riequilibrare l'assetto normativo che non appare più adeguato, perché limitato ad una disciplina nazionale prefigurata in funzione della utilizzazione di opere localizzabili in singoli paesi».

Per un quadro sulla posizione assunta dalla giurisprudenza statunitense sul principio di territorialità, v. CERINA, *Contraffazione di marchio sul World Wide Web e questioni di giurisdizione*, in *Dir. ind.*, 1997, 299.